

Proponeva il ricorso la E[REDACTED] srl avverso le ingiunzioni di pagamento nn.018[REDACTED], 018[REDACTED], 0185[REDACTED] e 018[REDACTED] emesse da SO.G.E.T. Spa e notificate in data 13-10-2017 relative alla Tarsu per gli anni dal 2009 al 2012 per un immobile sito in Grottaferrata alla Via [REDACTED].

Tali ingiunzioni sono state notificate dopo dodici giorni dalla notifica dei presupposti solleciti di pagamento.

La ricorrente eccepiva di non possedere, ad alcun titolo, alcun immobile nel Comune di Grottaferrata, eccepiva di non aver mai ricevuto alcun altro precedente avviso, eccepiva la prescrizione del tributo.


La SO.G.E.T. costituendosi in giudizio deduceva di aver notificato i precedenti avvisi alla F[REDACTED] srl; che la ricorrente aveva assunto l'obbligazione di pagare la Tarsu del Comune di Grottaferrata in seguito all'acquisto del ramo di azienda della F[REDACTED] srl.

La Commissione esaminati gli atti ritiene di accogliere il ricorso.

Dalla documentazione allegata dalla ricorrente si rileva che in data 22 maggio 2013 la F[REDACTED] srl ha ceduto alla E[REDACTED] srl il ramo di azienda situato nel Comune di San Cesareo. Nessuna indicazione risulta nell'atto di cessione relativo ad eventuali assunzioni di obbligazioni di pagamenti di imposta nel Comune di Grottaferrata. Sempre dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non risulta che la stessa abbia, ad alcun titolo, immobili nel Comune di Grottaferrata.

Al contrario la SO.G.E.T non ha prodotto documentazione che provi quanto da lei sostenuto sia riguarda l'obbligazione assunta dalla ricorrente nei confronti della F[REDACTED] srl né riguardo ai presunti immobili detenuti nel Comune di Grottaferrata.

Il presupposto giuridico per la Tarsu riguarda chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.



L'onere della prova spetta all'amministrazione che deve allegare la fonte dell'obbligazione tributaria.

Nel caso di specie l'Ufficio emittente non ha provato nulla e la società ricorrente ha allegato la prova contraria.


Mancando quindi il presupposto per l'imposizione il ricorso viene accolto. La Commissione pertanto accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in €.1000,00 (euro mille) oltre oneri di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in €.1000,00 (euro mille) oltre oneri di legge se dovuti.

Roma 7 giugno 2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

